KDW s.r.l. – Società Tra Professionisti
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Corso Bonomelli, 19 25038 – Rovato (BS)
Via Urini, 16 25031 – Capriolo (BS)

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

Utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per il caro energia

1 PREMESSA

Per **aiutare le imprese ad affrontare i rincari dei prezzi di gas e luce** sono state introdotte delle misure di favore straordinarie che consistono nell'introduzione di **distinti crediti d'imposta** destinati alle **imprese energivore** (**articolo 15 D.L. 4/2022 e articolo 4 D.L. 17/2022**), **gasivore** (**articolo 5 D.L. 17/2022**) e quelle **diverse dalle precedenti** (**articoli 3 e 4 D.L. 21/2022**).

2 ATTUALI MISURE IN VIGORE

Possono, ad oggi, esser così **riepilogate:**

- l'**articolo 15 L. 4/2022** (decreto Sostegni-*ter*), convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022, prevede un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022**. Il credito spetta alle **imprese energivore** i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media dell'ultimo trimestre 2021** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30%** rispetto al **medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'**articolo 4 L. 17/2022** (decreto Energia) istituisce un credito d'imposta, a favore delle **imprese energivore**, in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel **II trimestre 2022**; tale contributo, in origine pari al 20%, è stato **rideterminato nella misura del 25%** dall'**articolo 5 D.L. 21/2022**. Il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- l'**articolo 5 L. 17/2022** prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale** in proporzione alle spese sostenute per l'**acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022** (usi energetici diversi da quelli termoelettrici); il contributo, inizialmente pari al 15% della spesa sostenuta, è stato rideterminato **nella misura del 20%** dall'**articolo 5 D.L. 21/2022**. In questo caso, il credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media, riferita al I trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),

abbia **subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**;

- gli **articoli 3 e 4 D.L. 21/2022** (decreto Ucraina *bis*), infine, prevedono analoghi contributi, sempre **sotto forma di crediti d'imposta**, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'**energia elettrica** o del **gas acquistati** e **consumati nel secondo trimestre 2022**, rispettivamente, da parte delle **imprese non energivore** (**nella misura del 12%**) e delle **imprese non gasivore** (**nella misura del 20%**).

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, **entro la data del 31 dicembre 2022,** siano **utilizzati in compensazione** ai sensi dell'**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**, **mediante modello F24**, oppure **ceduti per intero a terzi**.

Recentemente l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tali crediti **possono essere utilizzati in compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento** (secondo l'Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti d'imposta **anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento**, *"a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante,* ***possano considerarsi sostenute****, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia* ***documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto***".

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare **esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono stati **istituiti i seguenti codici tributo** (**risoluzione 13/E/2022 e 18/E/2022)**:

- **6960 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore** (**I trimestre 2022**), ex **articolo 15 D.L. 4/2022**,
- **6961 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore** (**II trimestre 2022**), ex **articolo 4 D.L. 17/2022**,
- **6962 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale** (**II trimestre 2022**), ex **articolo 5, D.L. 17/2022**,
- **6963 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore** (**II trimestre 2022**), **articolo 3, D.L. 21/2022**,
- **6964 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale** (**II trimestre 2022**), ex **articolo 4 D.L. 21/2022.**